



LEGA PRO

COMUNICATO N. 16/DIV – 22 SETTEMBRE 2025

16/60

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 19 E 20 SETTEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 19 e 20 Settembre 2025

5^ GIORNATA ANDATA

GIRONE B

AREZZO	GUIDONIA MONTECELIO	0-1
GUBBIO	BRA	1-0
LIVORNO	ASCOLI	0-3
PINETO	JUVENTUS NEXT GEN	2-3
PONTEDERA	CAMPOBASSO	0-4
RAVENNA	PERUGIA	3-2
RIMINI	FORLI'	1-0
SAMBENEDETTESSE	CARPI	0-1
TORRES	TERNANA	1-1
VIS PESARO	PIANESE	0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 21 e 22 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 19 E 20 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, RAVENNA e SIRACUSA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 700,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PAZIENZA MICHELE (TORRES)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CORTESI MATTEO	(CARPI)
MENARINI FRANCESCO	(FORLI')
MAWETE CHRIST JESUS	(LIVORNO)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEDERA)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

EKLU SHAKA MAWULI	(AREZZO)
GILLI MATTEO	(AREZZO)
VARELA DJAMANCA MUHAMED	(AREZZO)
SERIFO	
CURADO MARCOS	(ASCOLI)
CUCCINIELLO FRANCESCO PIO	(BRA)
DE SANTIS EROS	(BRA)
LEONETTI VITO	(CAMPOBASSO)
PADULA CRISTIAN	(CAMPOBASSO)
CECOTTI TOMMASO	(CARPI)

FARINELLI NICOLA	(FORLI')
DJANKPATA HALID	(GUBBIO)
ERRICO ANDREA	(GUIDONIA MONTECELIO)
TASCONE SIMONE	(GUIDONIA MONTECELIO)
CIOFFI ANTONIO	(LIVORNO)
HAMLILI ZACCARIA	(LIVORNO)
PROIETTO FRANCESCO	(PIANESE)
FERRANTE JONATHAN ALEXIS	(TERNANA)
MUSSO ANTONINO	(TORRES)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIGLI NICOLO	(AREZZO)
DEL SOLE FERDINANDO	(ASCOLI)
DIMATTEO SAMUELE	(BRA)
TANTALOCCHI ELIA	(CAMPOBASSO)
TURICCHIA RICCARDO	(JUVENTUS NEXT GEN)
MATOS SANTOS PINTO RYDER	(PERUGIA)
MEGELAITIS LINAS	(PERUGIA)
BALDE MAMADOU PATHE	(PIANESE)
ERCOLANI LUCA	(PIANESE)
BORSOI MATTEO	(PINETO)
CAPOMAGGIO THIAGO	(PINETO)
FAGGI FILIPPO	(PONTEDERA)
VITALI PABLO	(PONTEDERA)
ESPOSITO ADRIANO SERGIO	(RAVENNA)
MOTTI MATTEO	(RAVENNA)
ROSSETTI MATTEO	(RAVENNA)
SOLINI MATTEO	(RAVENNA)
STAGNI TOMMASO	(RAVENNA)
D AGOSTINI LORENZO	(RIMINI)
PEZZOLA LEONARDO	(SAMBENEDETTESE)
TOSI FILIPPO	(SAMBENEDETTESE)
BIANAY BALCOT COME GERARD FRE	(TERNANA)
MAESTRELLI ALESSIO	(TERNANA)
MASALA ALESSANDRO	(TORRES)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 22 Settembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani